

# La responsabilità civile e penale degli insegnanti

Rino Di Meglio  
Alfredo Vitali



# La responsabilità civile e penale degli insegnanti

---

Rino Di Meglio  
Alfredo Vitali




La responsabilità civile e penale degli insegnanti  
Copyright © 2018, EdiSES S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  
2022 2021 2020 2019 2018


*Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata*

*A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale,  
del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.*

L'Editore

*Grafica di copertina:*  **curvilinee**

*Progetto grafico:* ProMedia Studio di A. Leano – Napoli

*Fotocomposizione:*  **curvilinee**

*Stampato presso* Vulcanica S.r.l. – Nola (NA)

*Per conto della* EdiSES S.r.l. – Piazza Dante, 89 – Napoli

ISBN 978 88 9362 201 1

[www.edises.it](http://www.edises.it)  
[info@edises.it](mailto:info@edises.it)

## I Premessa

Il volume si rivolge a quanti operano nella scuola, illustrando quali siano le responsabilità incombenti sugli insegnanti in relazione all'attività che quotidianamente sono chiamati a svolgere.

L'analisi, prendendo le mosse dalle nozioni generali della materia e dei relativi fondamenti giuridici, si sviluppa attraverso una disamina delle principali fonti normative, aggiornate alla luce dei più recenti interventi legislativi nel settore, per giungere ad affrontare specifiche tematiche di interesse primario, relative alla funzione di docente, educatore e vigilante demandata ogni giorno all'insegnante.

È infatti evidente che l'analisi della responsabilità non possa prescindere dal profilo essenziale dell'affidamento degli alunni all'insegnante, il quale si sostituisce, nello svolgimento delle attività scolastiche, ai genitori o ad altri cui spetti.

La trattazione, operata dagli autori Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, e Alfredo Vitali, avvocato cassazionista del foro di Roma, in forma quanto più comprensibile ed esaustiva per i destinatari non tecnici del diritto, si è avvalsa del prezioso apporto di ricerca scientifica dell'Avv. Simone Marchesani e della Dott.ssa Roberta Poscente.

*Gli autori*



# Indice

## **1. Nozioni generali in tema di responsabilità**

- 1.1 Origine e presupposti della responsabilità ..... 7
- 1.2 Tipologie di responsabilità: cenni ..... 9
- 1.3 La responsabilità civile e le sue declinazioni ..... 12
- 1.4 Responsabilità e conseguenze del fatto illecito..... 20

## **2. La responsabilità degli insegnanti**

- 2.1 Posizione giuridica dell'insegnante e responsabilità in rapporto alle sue funzioni..... 25
- 2.2 Fonti della responsabilità degli insegnanti ..... 29

## **3. La responsabilità civile degli insegnanti**

- 3.1 La responsabilità per *culpa in committendo* ..... 35
- 3.2 La responsabilità per *culpa in vigilando* ..... 37
  - 3.2.1 Danno cagionato dall'incapace (art. 2047 c.c.)... 38
  - 3.2.2 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte (art. 2048 c.c.)..... 42
  - 3.2.3 Limiti della responsabilità: la prova liberatoria (ex art. 2048 cc.) ..... 46
  - 3.2.4 Responsabilità solidale e fattispecie ex art. 2048 c.c.: soggetti interessati e azioni di rivalsa ..... 53
  - 3.2.5 La responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. .... 56
- 3.3 Norme regolamentari in materia di vigilanza per gli insegnanti pubblici ..... 58
- 3.4 Il problema della sostituzione dell'insegnante ..... 61

3.5 Ipotesi di danni che possono essere fonte di responsabilità per gli insegnanti.....	65
3.5.1 Danni da autolesione .....	65
3.5.2 Danni prodotti dagli allievi a terzi.....	67
3.5.3 Il fenomeno del bullismo .....	68
3.5.4 Danni causati da terzi agli allievi .....	71
3.6 La valutazione in concreto della responsabilità dell'insegnante in relazione all'evento dannoso .....	72
3.7 Fondamenti della responsabilità civile degli insegnanti: sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Civile, n. 14701/2016 e principi sottesi .....	75

#### **4. La responsabilità penale degli insegnanti**

4.1 Presupposti e titoli di responsabilità: il dolo e la colpa ..	87
4.2 Fattispecie di reato in astratto integrabili: i delitti contro la persona .....	93
4.2.1 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.) .....	95
4.2.2 Lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) .....	98
4.2.3 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).....	100
4.2.4 Maltrattamenti (art. 572 c.p.) .....	102
4.2.5 Minaccia (art. 612 c.p.).....	104
4.2.6 Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.) .....	106
4.2.7 Percosse (art. 581 c.p.).....	107
4.2.8 Omissione di soccorso (art. 593 c.p.).....	107
4.2.9 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) .....	112
4.3 Profili penalmente rilevanti della condotta di "bullismo" .....	115
4.4 I delitti contro l'onore: le ipotesi di diffamazione .....	117

<b>Bibliografia .....</b>	<b>123</b>
---------------------------	------------



# Capitolo 1

## Nozioni generali in tema di responsabilità

### 1.1 Origine e presupposti della responsabilità

Sebbene la maggior parte degli studiosi sia concorde nel ritenere alquanto recente la storia del termine “*responsabilità*”, un’attenta analisi delle sue origini semantiche sembra suggerire con ogni evidenza radici ben più remote.

Se è un dato indiscusso, infatti, che il latino antico non presenti il vocabolo, tuttavia ne racchiude l’origine nel verbo *respondeo*, che ha quale significato originario quello di “promettere vicendevolmente”, “scambiarsi una garanzia”, tuttora alla base dell’odierno concetto di responsabilità: dalla solennità di tale impegno, assunto formalmente e pubblicamente, derivava quale conseguenza quella di subire la sanzione nel caso in cui l’accordo non fosse stato automaticamente rispettato.

Etimologicamente “responsabilità” deriva, pertanto, da “rispondere” e, per questo specifico significato che si iscrive nel solco del *respondere* latino, responsabile è colui il quale si sia obbligato al rispetto di un impegno, ma, in senso più ampio, anche chi risulti eventualmente garante e/o perseguibile per i danni derivati a persone o cose come conseguenza, sia diretta che indiretta, delle proprie azioni o omissioni.

Responsabilità significa, altresì, “*sottomissione, disposta dalla legge, alla sanzione in conseguenza della violazione di un dovere giuridico*” e il ricorso a tale terminologia, come osserva lo Schipani<sup>1</sup>, è attestato, sin dalla sua comparsa nella lingua italiana, sia nell’ambito del diritto pubblico, con riferimento ai doveri del monarca e del professore, sia in quello del diritto privato, relativamente ai padroni, ai genitori e al comandante della nave. In tutti questi casi è evidente, infatti, come il termine mostri un nucleo semantico comune, quello di “dover rendere conto” e “poter essere chiamato in causa” riferito a un soggetto che, in ragione di un incarico pubblico, o di un ruolo privato socialmente rilevante, sia titolare di una sfera di influenza o di potere del cui esercizio deve rispondere<sup>2</sup>. Perché possa costituirsi responsabilità in senso giuridico, però, risulta indispensabile anzitutto che il soggetto, qualsiasi sia la natura del comportamento *contra legem* adottato e purché questi possa considerarsi imputabile, abbia commesso un “*illecito*” e cioè un’azione o un’omissione contrastanti con un precetto legislativo: dai caratteri di tale illecito, nonché della norma e del bene che si suppone violato, si lasciano comunemente discendere a carico dell’agente tante posizioni di responsabilità

---

<sup>1</sup> S. Schipani, *Lex Aquilia, Culpa, Responsabilità*, in F. Milazzo (a cura di), *Illecito e pena privata in età repubblicana*, Atti del convegno internazionale di diritto romano, Copanello 4-7 giugno 1990, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, 179-181.

<sup>2</sup> M. A. Foddai, *Responsabilità: origine e significati*, in *Diritto e Storia*, Rivista internazionale di Scienze giuridiche e tradizione romana, n. 10, 2011-2012.

## Capitolo 2

# La responsabilità degli insegnanti

### 2.1 Posizione giuridica dell'insegnante e responsabilità in rapporto alle sue funzioni

*“La funzione del docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa, di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della personalità”*: tale il comma 1 dell’art. 395 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs n. 297/1994) il quale, nel circoscrivere, con formula assai ampia il profilo primario di educatore del docente, ne ha esteso, altresì, l’ambito di operatività a tutte le attività connesse con tale funzione, *“tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica”* (comma 2).

Il “diritto scolastico”, come si osserverà, ha peraltro disciplinato l’esercizio della libertà di insegnamento costituzionalmente sancita all’art. 33 della Costituzione definendone i contenuti essenziali, i vincoli e, al contempo, le modalità espressive: gli artt. 1 e 2 del citato D.Lgs n. 297/1994 e l’art. 25, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001, nel garantire ai docenti tale libertà ne hanno, infatti, identificato precipuamente gli aspetti di contenuto, di finalità e di condizioni o limite di esercizio.

Gli allievi sono affidati agli insegnanti statali, di norma, tramite i provvedimenti relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento adottati dai capi di istituto: in ragione di questi, i docenti sono tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio indicati contrattualmente, sia in occasione delle attività definite di insegnamento (nell'ambito delle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate all'espletamento delle funzioni in orario di servizio), sia nei minuti che precedono l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti hanno l'obbligo di trovarsi in classe per accogliere e vigilare sui discenti<sup>1</sup>.

Tale dovere di "vigilanza" non discende, tuttavia, in capo al personale docente esclusivamente in virtù dei provvedimenti sopracitati, potendo ben trovare la sua ragion d'essere, anche al di fuori degli obblighi contrattualmente assunti, in previsioni di legge aventi lo scopo di garantire una più pregnante tutela dell'integrità psico-fisica sia dello scolaro sia del terzo che, a causa di un evento dannoso provocato dall'alunno, possa risultare eventualmente danneggiato nella sua persona o nel suo patrimonio.

---

<sup>1</sup> Il sorgere della responsabilità per violazione dei doveri di vigilanza ed educazione degli insegnanti presuppone in ogni caso la minore età degli allievi.

## Capitolo 3

# La responsabilità civile degli insegnanti

### 3.1 La responsabilità per *culpa in committendo*

L'insegnante, per realizzare la sua azione educativa e di istruzione, deve poter lavorare in una collettività disciplinata: soltanto un contesto ordinato consente un'opera efficacemente formativa ed evita che gli allievi cagionino danno a se stessi, ai loro compagni e a terzi.

Al fine di conseguire tale ordine, l'insegnante può agire in due direzioni: una positiva (o correttiva), che si estrinseca in interventi, e l'altra preventiva, che è costituita dalla vigilanza.

L'attività positiva consiste in primo luogo nel trasmettere agli allievi quei precetti per i quali essi si convincono intimamente della necessità di un loro comportamento disciplinato che non turbi la vita della collettività: essa determina, in tal modo, l'autodisciplina degli allievi. Ma, allorquando l'ordine dovesse venire turbato, l'insegnante dovrà intervenire, normalmente con i mezzi disciplinari consentitigli dai regolamenti ed eccezionalmente anche in maniera diversa, qualora ciò risulti necessario allo scopo di evitare che allievi producano danno a se stessi o agli altri.

Questi ultimi interventi, tuttavia, dovranno essere proporzionati alla situazione da affrontare e non dovranno mai degenerare in mezzi di correzione incivili o inumani. L'insegnante che, in tali attività correzionali, dovesse violare i limiti anzidetti e con ciò provocare danno agli allievi, sarà tenuto a risarcirli (in quanto direttamente responsabile); tali abusi, peraltro, potranno essere fonte di responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, anche di responsabilità penale per chi li avesse commessi; in tale ultima ipotesi egli sarà tenuto a risarcire sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", come successivamente modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, è previsto che siano i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche ad individuare *"i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri spettanti agli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento"* (art. 4, c. 1).

È previsto, altresì, che i conseguenti provvedimenti disciplinari abbiano *"finalità educativa e tendano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità scolastica"* (art. 4, c. 2): infatti, le sanzioni dovranno risultare sempre propor-

## Capitolo 4

# La responsabilità penale degli insegnanti

### 4.1 Presupposti e titoli di responsabilità: il dolo e la colpa

Perché un soggetto sia penalmente responsabile e dunque autore di un reato, risulta indispensabile che alcuni requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva, e dunque relativi tanto alla condotta illecita quanto al soggetto che la pone in essere, siano necessariamente integrati.

Innanzitutto, occorre definire il concetto stesso di reato. Con tale espressione si suole generalmente intendere *“ogni fatto al quale l’ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una pena”*<sup>1</sup>. A partire da tale definizione, pertanto, risulta evidente come, perché vi sia reato, debba necessariamente esservi una condotta, attiva o omissiva, che costituisca una violazione di un comando della legge e dunque sia percepita come “antigiuridica”. Tale condizione, pertanto, rappresenta il requisito cardine del “reato” a cui si affiancano, in modo altrettanto ineludibile, l’evento che tale condotta determina, nonché il rapporto di causalità tra questa e l’evento (c.d. elemento “oggettivo” del reato).

---

<sup>1</sup> F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, p. 141.

Di risposta a tali elementi c.d. “positivi”, peraltro, deve necessariamente riscontrarsi l’assenza di cause c.d. “di giustificazione” al ricorrere delle quali un fatto considerato di regola antigiuridico e, pertanto, vietato, risulta al contrario privo di disvalore e consentito dall’ordinamento<sup>2</sup>.

Ciò premesso riguardo all’elemento oggettivo del reato occorre precisare, tuttavia, che affinché si possa avere reato non è sufficiente il verificarsi del fatto materiale, piuttosto occorre anche il concorso della volontà del soggetto agente: tale partecipazione della volontà al fatto esterno costituisce ciò che tradizionalmente è indicato con l’espressione “elemento soggettivo” o “psicologico” del reato.

A tale volontà si lega, a sua volta, indissolubilmente, il concetto di “colpevolezza”, che consiste in quell’atteggiamento psichico antidoveroso, nei confronti del fatto materiale commesso, necessario ai fini dell’integrazione del reato, cui tradizionalmente si ricollega quale presupposto indispensabile l’“imputabilità” del soggetto. Risulta evidente, infatti, come non vi possa essere colpevolezza senza ammettere a priori uno stato di maturità, sanità mentale e dunque di consapevolezza del reo, tale da consentire di ricondurre a questi le conseguenze penali delle sue azioni o omissioni, dolose o colpose.

L’art 42 c.p. detta le regole generali sulla disciplina della colpevolezza. Recita, infatti: “*Nessuno può essere punito per*

---

<sup>2</sup> Ivi, p. 231.







p&c

Professioni & concorsi

Rino Di Meglio

Alfredo Vitali

## La responsabilità civile e penale degli insegnanti

Nel quotidiano svolgimento della propria attività professionale, all'insegnante è demandato un **compito educativo** tanto delicato quanto complesso. In ciò è racchiusa l'essenza del suo insostituibile contributo che comprende una **pluralità di funzioni**, fonti di altrettante responsabilità, riguardanti non solo il ruolo di docente in senso stretto ma anche di educatore e vigilante dei giovani discenti affidatigli.

In ragione di ciò, il volume è rivolto a tutti gli insegnanti ed educatori che operano nel settore scolastico e che si misurano con una realtà in continua evoluzione, proponendosi come un valido supporto attraverso una scorrevole ma, pur nella sua brevità, completa **analisi delle principali responsabilità** cui sono soggetti, a partire da un'accurata opera di selezione e **disamina della normativa vigente**, nonché dei più recenti sviluppi giurisprudenziali in merito.



[www.edises.it](http://www.edises.it)  
[info@edises.it](mailto:info@edises.it)



ISBN 978-88-9362-201-1



€ 13,00

9

788893622011